



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 27/22

Il Tribunale Federale, composto dai signori:

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 20 settembre 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati:

- Paolo RICCITELLI (licenza Ufficiale di gara K nr 483906 e licenza di Organizzatore K nr459954), in proprio e quale Presidente legale rappresentante della ASD TRIVENETO KARTING RICCITELLI (di seguito, ASD RICCITELLI);

-Sonia CARRARO , in qualità di esercente la patria potestà nei confronti del minore Alex PULIGHEDDU in esito alla licenza dello stesso quale concorrente/conduuttore K nr 483909, rilasciata nel 2021;

-Mattia PULIGHEDDU, in qualità di esercente la patria potestà nei confronti del minore Alex PULIGHEDDU in esito alla licenza dello stesso quale concorrente P.F.K



- Club - nr 487636 e licenza concorrente P.F. K - nazionale – nr 488625, rilasciate nel 2022.

FATTO

Con provvedimento nr 17, datato aprile 2022, rimesso a questo Tribunale in data 14 luglio 2022, la Procura Federale deferiva i soggetti sopra individuati per violazione:

- il primo, in proprio e quale rappresentante legale della ASD RICCITELLI, degli artt. 7 e 8.1, del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), nonché Appendice 1 RSN, artt.A4.2, A9.4, A9.5, chiedendo, contestualmente, l'applicazione della pena dell'ammonizione con diffida, ex art. 227.9, lett.b, RSN;

-i secondi, degli artt.6,7,8.1 RSN, nonché Appendice 1 RSN artt.4..2, A8.6, A9.4, A9.5, proponendo l' applicazione della pena dell'ammonizione con diffida, ex art 227.9, lett.b,, RSN.

Nel dettaglio va rappresentato come il provvedimento della Procura Federale summenzionato sia stato indotto da una previa attivazione della stessa ad opera della Direzione Sportiva Automobilistica (DSA) a seguito di un esposto, rimesso - tramite mail da info@fdmotors.it, a firma di Davide Fogliato - a soggetti diversi, nel quale esposto venivano segnalate molteplici irregolarità; nello specifico, nel documento appena richiamato, veniva posto in risalto, in sostanza, che un minore – poi individuato nel suspecificato Alex PULIGHEDDU - risultava titolare di licenze automobilistiche, quali innanzi dettagliate, pur non avendo frequentato il dovuto corso federale richiesto,



Automobile Club d'Italia
SPORT

corso la cui frequenza costituisce la condizione preliminare al rilascio dell'atto autorizzativo; più analiticamente, nell'esposto si segnalava che, nella prospettiva del conseguimento della licenza, era stato presentato un documento attestante la partecipazione ad un corso del tipo richiesto, il quale, però, non era riconducibile a organismi e soggetti specificamente qualificati, riconosciuti dalla Federazione

DIRITTO

In merito, l'attività istruttoria sviluppata dalla Procura ha confermato la rappresentazione dei fatti quali emergenti dall'esposto e, quindi, in sostanza, ha appurato la inadeguatezza dell'attestato prodotto ai fini di un regolare rilascio e, perciò, in definitiva, la mancanza di titolo al legittimo esercizio dell'attività. E ciò in quanto le licenze di cui trattasi, ai sensi degli artt. A9.4 e A9.5 dell'Appendice 1 al RSN, possono essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della frequenza di un corso federale Karting di 1° o 2° livello, tenuti presso i CTFK (Centri Tecnici Federali Karting) ed in presenza attiva di Istruttori Karting ACI SPORT, requisiti, ambedue, integralmente mancanti nel caso de quo:

Del resto, aggiuntivamente, va evidenziato come le inadempienze sopra descritte, siano state, peraltro, significativamente ammesse dalle stesse parti deferite sia in sede di memorie difensive che in occasione nell'odierno dibattimento, dibattimento cui hanno preso parte sia il RICCITELLI che il Mattia PULIGHEDDU - quest'ultimo anche a nome Sonia CARRARO esercente, come detto, la patria potestà, similmente al Mattia



PULIGHEDDU. Al riguardo, va opportunamente sottolineato, per completezza di riferimento, come, in entrambe le sedi – memorie difensive e dibattimento – i licenziati abbiano tenuto a sottolineare l'assoluta buona fede che ha ispirato il loro comportamento, buona fede che, tenuto conto dello sviluppo della vicenda e, in particolare, della spontaneità e della trasparenza di atteggiamento dei deferiti, congiuntamente alla specifica farraginosità della disciplina, di complessa applicazione, può senz'altro trovare accoglimento

Per queste ragioni, il Tribunale riconoscendo la responsabilità di Paolo RICCITELLI, in proprio e quale rappresentante della ASD RICCITELLI, nonché di Mattia PULIGHEDDU e Sonia CARRARO, rispettivamente:

-il primo in rapporto al dettato dell'art. 7 e 8.1, RSN, nonché Appendice 1 RSN artt.A4.2 (trattandosi di minore al di sotto dei 15 anni),A8.6 (corso prima licenza), A9.4 e A9.5;

-i secondi, in esito agli artt.6,7.8.1 RSN, nonché Appendice 1 RSN artt.A4.2,A8.6,A9.4,A9.5,

tenuto conto della buona fede nell'assunzione dei comportamenti deferiti, visto l'art.227.9 del RSN, ritiene congrua la sanzione dell'ammenda con diffida.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Il Tribunale Federale dichiara Paolo RICCITELLI (licenza Organizzatore K nr 465815) e legale rappresentante della ASD RICCITELLI, nonché Sonia CARRARO (licenza concorrente/conducente K nr 4839069) e Mattia PULIGHEDDU (licenza concorrente P.F.K – Club -nr 487636, licenza concorrente P.F.K - nazionale – nr 488625), colpevoli delle violazioni loro contestate e applica agli stessi la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Deciso in videoconferenza, il 20 settembre 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE

Pres. Camillo TATOZZI

Il Segretario
dott. Francesco Pantano